Legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 (BUR n. 36/2003) - Testo storico

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 RIGUARDO ALLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE, ALLA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, N. 1 E ALLA MODIFICA DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002

Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale.
- 2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.

Art. 2 - Comitato di redazione.

- 1. Per la realizzazione della rivista di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nomina un comitato di redazione composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.
- 2. Tra gli esperti di cui al comma 1 la Giunta regionale sceglie il direttore responsabile e il direttore scientifico della rivista.
- 3. Il comitato di redazione ha, in particolare, il compito di analisi, elaborazione e coordinamento operativo dell'attività della rivista.
- 4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina un segretario per l'assistenza al comitato, scelto anche tra i dipendenti regionali, e determina il compenso spettante ai componenti e al segretario.

Art. 3 - Modifica della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Veneto".

1. La rubrica del titolo II della legge regionale 8 maggio 1989 n.14 è sostituita dalla seguente: "Rilascio copia atti amministrativi regionali".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera 1 bis del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunta la seguente: "I ter) adottare i provvedimenti inerenti all'irrogazione di sanzioni

amministrative che spettano alla Regione ai sensi della normativa

vigente;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata emanata l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

Art. 5 - Abrogazione.

1. Sono abrogati gli articoli 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".

- 1. Alla rubrica dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 le parole: "enti locali fideiussori" sono sostituite dalle seguenti: "enti locali garanti".
- 2. Al comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "enti locali fideiussori" sono aggiunte le seguenti: "o datori di ipoteca".
- 3. Al comma 2, dell'articolo 11, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 dopo le parole: "enti locali fideiussori" sono aggiunte le seguenti: "o datori di ipoteca".

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.